



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10955 del 2001, proposto dal Comune di Asti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Secondo Dino Raviola, Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il signor Mario Menghini in Roma, via della Mercede 54;

contro

Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Gallo, Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;

nei confronti di

Il signor De Petris Desiderio, non costituito;

per la riforma

della sentenza n.882 del 17 aprile 2001 del TAR Piemonte sezione prima, di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Asti avverso il provvedimento del Presidente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 9 marzo 1999, n.5003.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Raviola, Menghini su delega di Santilli, e Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, il Comune di Asti agiva per l'annullamento del provvedimento n. 5003 del 9 marzo 1999, con cui il Presidente dell'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali aveva invitato il Sindaco a avviare il procedimento di nomina del titolare della sede di Segreteria entro 15 giorni e comunicava che a decorrere dal 10 marzo 1999 la reggenza sarebbe stata affidata al dott. De Petris Desiderio, eventualmente previa disapplicazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'Agenzia n. 11 del 1999, nonché dell'ordine di servizio confermativo con il quale l'Agenzia invitava il dott. De Petris a prendere servizio.

Con un unico motivo di ricorso il Comune ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato costituiva applicazione di una delibera del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia, che prevedeva un termine soltanto ordinatorio, e che le norme di legge non contengono limitazioni di sorta, essendo consentite limitazioni e la imposizione del reggente soltanto quando la disciplina statutaria o regolamentare del Comune non avesse previsto la figura del vicesegretario, come è invece nella specie.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.

Con l'atto di appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, riproponendo in sostanza i motivi di prime cure.

Con una prima censura si sostiene che, in mancanza di indicazioni contrarie sulla natura del termine, i termini indicati dal terzo comma dell'art. 15 D.P.R. 465 del 1997 per la nomina del segretario generale titolare avrebbero natura ordinatoria e non perentoria, in relazione al termine di sessanta giorni per l'avvio della procedura di nomina e di centoventi giorni per la conclusione; inoltre, la previsione della vicesegreteria, la cui istituzione è demandata allo statuto, determinerebbe la illegittimità di ogni previsione che dovesse ritenere decadenziali i termini di sessanta o centoventi giorni previsti dalla norma primaria.

Il terzo comma dell'art. 15, per il caso di vacanza dell'ufficio di segreteria, attribuisce in via primaria la reggenza al vicesegretario di previsione statutaria; conseguentemente, la figura del reggente inviato dall'Agenzia si porrebbe in posizione subordinata rispetto al vicesegretario previsto dallo statuto comunale e non potrebbe quindi avvenire quando sia già presente il vicesegretario.

In definitiva, ad avviso dell'appellante, ai sensi del terzo comma sopra richiamato, in caso di vacanza della sede di segreteria, le relative funzioni sono svolte dal vicesegretario se statutariamente previsto o, solo in mancanza del vicesegretario, dal reggente inviato dall'Agenzia.

Si è costituita la appellata Agenzia, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 9 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio di appello è la valutazione di legittimità del provvedimento del 9 marzo 1999, con il quale l'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali ha invitato il Sindaco del Comune di Asti a avviare il

procedimento di nomina del titolare della sede di segretario comunale entro 15 giorni e con il quale ha comunicato che, a decorrere dal 10 marzo 1999, la reggenza sarebbe stata affidata al dott. De Petris Desiderio (reggente nominato dall'Agenzia).

Il Comune di Asti, aveva invece in precedenza inteso affidare la reggenza al vicesegretario dott. Lombardi – dopo che la nomina del medesimo era stata ritenuta dalla Agenzia priva dei requisiti necessari – e, nonostante il tempo trascorso, deduce di avere ancora interesse alla definizione del giudizio, in relazione a ogni determinazione conseguente, riguardante gli oneri stipendiali diretti e indiretti.

Con la sentenza gravata, il TAR per il Piemonte ha ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia.

2. L'Amministrazione comunale, avendo impugnato il provvedimento della Agenzia non nella parte in cui ha dichiarato la nullità della nomina del dott. Lombardi perché privo di requisiti, ma nella parte in cui, come vicesegretario, lo ha individuato come reggente e ha impugnato il successivo ordine con il quale è stato assegnato un reggente al medesimo Comune, anche in questa sede sostiene che la funzione assegnata al vicesegretario, se contemplato, in assenza di segretario titolare, comprende anche quella di reggente, sicché sarebbe illegittima, nelle more, la assegnazione di un reggente da parte della Agenzia.

3. Ad opinione del Collegio l'appello è infondato.

3.1. Va premesso che le deduzioni contenute nell'atto di appello sono condivisibili, per la parte in cui hanno evidenziato che, ai sensi del comma 69 della l.127 del 1997, il regolamento di cui all'art. 35, comma 2 bis, l.8 giugno 1990 n.142, introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della medesima legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Infatti, l'art. 17, comma 67, della legge n.127 del 1997 dispone che il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, dipendente dalla Agenzia.

Pertanto, la situazione normale è che l'ente locale abbia un segretario titolare.

In tal senso l'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465 del 1997 prevede che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, le funzioni sono svolte dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

E' vero quindi che in caso di vacanza, le funzioni sono svolte dal vicesegretario e nella specie l'amministrazione era dotata di tale figura.

3.2. Tuttavia, per la definizione del giudizio rileva anche il comma terzo del menzionato art. 15, per il quale: "La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data."

Pertanto, la fissazione di tali termini impone ulteriori riflessioni.

L'articolo 15, comma 7, dello Statuto del Comune di Asti prevede che il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in tutti gli adempimenti in caso di vacanza, assenza o impedimento e coadiuva il segretario generale compiendo, d'intesa con il segretario stesso, gli adempimenti di istituto da questi affidategli.

La delibera del Consiglio nazionale di amministrazione è in linea con la normativa richiamata, ma stabilisce ulteriori previsioni che non possono certo essere ritenute illegittime o irragionevoli, completando la disciplina che vuole, che di regola, l'ente locale abbia un segretario titolare.

La delibera impugnata prevede che: il procedimento per la nomina del segretario comunale o provinciale deve essere avviato dal capo dell'amministrazione locale

entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro il centoventesimo giorno dalla data stessa, e tanto in coerenza con quanto prevede l'art. 15 comma 3 D.P.R. 465 del 1997.

Sulla base di tale norma, la delibera impugnata aggiunge che “La reggenza del vicesegretario in caso di vacanza della sede di segreteria non può eccedere i 120 giorni dal verificarsi della vacanza. Pertanto, decorso tale termine il Presidente dell’Agenzia Nazionale o il Presidente del competente consiglio di amministrazione provvederanno ad inviare presso la sede un segretario reggente”.

Tale previsione aggiuntiva è una conseguenza dei termini per come previsti dalla seconda parte dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 465 del 1997 relativamente alla conclusione della procedura di nomina del segretario titolare, procedura durante la quale le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto.

Pertanto, una volta venuta meno la reggenza del vicesegretario per il decorso dei previsti 120 giorni, il Consiglio poteva stabilire che il presidente dell’agenzia nazionale o il presidente del competente consiglio di amministrazione provvedessero a inviare presso la sede un segretario reggente.

Dalla natura perentoria dei termini di sessanta giorni e di centoventi giorni previsti dalla norma, per la definizione del procedimento, si desume quindi che la reggenza, pure consentita al vicesegretario, se prevista, non può però mai superare i termini fissati dalla legge.

Il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 15 comma 6, del d.P.R. n. 465 del 1997, entro cui nominare un nuovo segretario comunale, va inteso come perentorio, in quanto mira ad assolvere lo scopo prefissato dal legislatore, per la funzionalità del sistema in cui è inserita la previsione normativa.

In attesa della nomina del segretario comunale titolare, provvisto dei necessari requisiti, la reggenza della segreteria può legittimamente essere affidata a un vice segretario solo nei limiti di cui all'art. 15 d.P.R. n. 465 del 1997 ossia solo fino al

compimento del previsto arco temporale di 120 giorni, dovendosi in caso di mancata nomina, oltre tale periodo, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno determinata, conferire il relativo incarico di reggenza ad un segretario collocato in disponibilità, inviato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 19 comma 2 d.P.R. n. 465.

Ai sensi dell'art. 12, l. n. 127 del 1997, rientra nei compiti dell'Agenzia autonoma per i segretari comunali e provinciali procedere alla nomina dei segretari reggenti, scegliendoli fra quei soggetti che si trovano in disponibilità; pertanto, è legittima la designazione di un segretario reggente presso un comune privo di titolare da parte dell'Agenzia, non ostando a ciò l'esistenza della reggenza del vice segretario comunale dell'ente.

In conclusione, l'art. 15, comma 3, del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 - che consente agli Enti locali di far svolgere, in caso di vacanza della sede di segreteria, le funzioni di segretario al vice segretario, senza limiti di tempo, fino alla nomina del segretario titolare - deve essere inteso nel senso che, ove al compimento dell'arco temporale di 120 giorni dalla data di avvio del procedimento di nomina non venga nominato per qualsiasi ragione il segretario titolare, non vi è più motivo di mantenere nelle predette funzioni il vice segretario, il quale gestisce la sede di segreteria con mansioni vicarie, per sopperire alla immediata e transitoria emergenza, in quanto viene a configurarsi una nuova situazione che rende legittima la nomina di un segretario reggente da parte dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.

La condanna alle spese segue il principio della soccombenza. Le spese sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, rigetta l'appello n. 10955 del 2001, confermando la impugnata sentenza.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente FF

Antonino Anastasi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione